

Direzione Affari Legali e Legislazione d'Impresa

– Area Legislativa –

TAVOLA DI RAFFRONTO COORDINATA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DPCM 3.12.2020 e DAL D.L. 172/2020

Vers. 22.12.2020

<p>ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>e</p> <p>D.L. 18 DICEMBRE 2020 n. 172</p>	<p>DPCM 3 dicembre 2020</p> <p>In vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021</p>		
<p>Ad oggi la Regione Lombardia è in zona gialla¹.</p> <p>Il Decreto Legge 172 prevede, fermo restando le disposizioni vigenti, che la Lombardia (così come tutte le altre Regioni italiane) sarà:</p> <p>- in Zona rossa il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, oltre che nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 con</p>	<p>Disposizioni generali</p>	<p>Ulteriori Disposizioni per zone arancione</p> <p>N.B. Le misure previste dagli altri articoli del DPCM tra cui quelle generali (zona gialla), ad eccezione di quello previsto per i territori con scenario 4 (zona rossa), si applicano anche ai territori individuati con ordinanza del Ministero della Salute con scenario 3 (Zona arancione), ove per tali territori non siano</p>	<p>Ulteriori Disposizioni per zone rosse</p> <p>N.B. Le misure previste dagli altri articoli del DPCM tra cui quelle generali (zona gialla), si applicano anche ai territori individuati con ordinanza del Ministero della Salute con scenario 4 (Zona rossa), ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose</p>

¹ Con l'Ordinanza dell'11 dicembre 2020

<p>applicazione delle relative misure (come indicato qui di fianco);</p> <p>- in Zona arancione il 28, 29 e 30 dicembre 2020, nonché il 4 gennaio 2021, con applicazione delle relative misure (come indicato qui di fianco), e con la precisazione che sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.</p> <p>*** **</p> <p>Inoltre, sempre il D.l. n. 172 prevede che durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p>		<p>previste analoghe misure più rigorose.</p>	
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI GENERALI ED IN ORARIO NOTTURNO			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rosse

<p>Con FAQ del Governo è stato chiarito che:</p> <p><i>“Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale" (decreto-legge 18</i></p>	<p>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p>		
	<p>Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e,</p>		

<p><i>dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente".</i></p>	<p>nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.</p>		
		<p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con scenario di tipo 3 (arancione), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori con scenario di tipo 3 (arancione) è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei</p>	<p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con scenario di tipo 4 (rosso), nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori con scenario di tipo 4 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni</p>

		casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM.	negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM.
		È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune	

ESERCIZI COMMERCIALI

Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
<p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>		
<p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di</p>		<p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 (vedasi allegato dopo la tabella), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme</p>

	<p>contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.</p> <p>Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.</p>		<p>restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.</p> <p>Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p>
	<p>Fino al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.</p>		
ESERCIZI COMMERCIALI ALL'INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI – GALLERIE COMMERCIALI – PARCHI COMMERCIALI – ALTRE STRUTTURE ASSIMILABILI			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa

	<p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.</p>		
--	--	--	--

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – ASPORTO E CONSEGNA AL DOMICILIO

	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	<p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p> <p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che</p>	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a</p>	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a</p>

	<p>siano ivi alloggiati; dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.</p> <p>Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.</p>	<p>domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p>	<p>domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p>
--	--	--	---

	<p>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
--	---	---	---

CONSUMO DI CIBI E BEVANDE NEI LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO

	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico		

SERVIZI ALLA PERSONA			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10</p>		<p>Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attività delle lavanderie industriali • Altre lavanderie, tintorie • Servizi di pompe funebri e attività connesse • Servizi dei saloni dei barbieri e parrucchiere
STRUTTURE RICETTIVE			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un</p>		

	metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive		
PALESTRE – PISCINE – CENTRI NATATORI – CENTRI BENESSERE – CENTRI TERMALI - CENTRI CULTURALI – CENTRI SOCIALI E RICREATIVI			
	<p>Disposizioni generali</p> <p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.</p> <p>Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la</p>	Zona arancione	Zona rossa
			<p>Tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 10, lettere f) (tra le quali palestre, piscine, centri natatori, centri termali, centri benessere) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva</p>

	<p>prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.</p> <p>Sono comunque consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>		
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO			
	Disposizioni generali	Disposizioni zona arancione	Disposizioni zona rossa
	Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento		
SALE GIOCHI – SALE SCOMMESSE – SALE BINGO – CASINO'			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente		
SALE TEATRALI – SALE DA CONCERTO – SALE CINEMATOGRAFICHE			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto		
SAGRE E FIERE - MERCATI			

	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi		
	Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.		Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici
ATTIVITÀ CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza		
RIUNIONI			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza		
FESTE			

	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose		
SALE DA BALLO - DISCOTECHES			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso		
ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.		

Per gli aspetti non trattati dalla tabella si rinvia al testo del DPCM e del D.L..

A tal riguardo si evidenzia che l'articolo 4 del DPCM prevede le **misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.**

In particolare, tale articolo prevede che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Allegato 23

Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici